

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 763

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 19 ottobre 1979

Integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni l'esigenza fondamentale di rilanciare ed attuare la programmazione è stata più volte sottolineata da tutte le componenti politiche, amministrative e sociali del nostro Paese.

Il metodo della programmazione inteso come corretto e razionale uso delle risorse umane, naturali e finanziarie tende a fare superare gli squilibri economici e sociali esistenti.

In tal senso si assiste a numerose iniziative legislative che si muovono nell'ottica di concretizzare e di riempire di con-

tenuti, nei diversi settori, il metodo della programmazione.

Da ultimo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha posto con forza il principio della programmazione nazionale e di quella regionale disponendo testualmente:

« Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica

nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica ».

Da detta disposizione si ricava che i soggetti della programmazione di carattere generale sono lo Stato, le regioni e gli enti locali territoriali.

Ancora prima del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per lo sviluppo della montagna, dimostra di tener conto della logica della programmazione inquadrando i problemi della montagna in una prospettiva non più settoriale, ma globale di sviluppo economico e sancendo la piena acquisizione del metodo della programmazione e del coordinamento degli interventi mediante la formulazione dei piani di sviluppo socio-economico.

La citata legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua nella Comunità montana il soggetto di programmazione chiamato appunto alla definizione ed attuazione dei piani socio-economici per il territorio di sua competenza.

Così come sono state concepite dal legislatore le Comunità montane appaiono come organismi capaci di perseguire una concreta politica di programmazione a livello periferico, e, più precisamente, nei territori montani che hanno bisogno di recepire un modello organizzativo peculiare.

Esse costituiscono organi della programmazione sovracomunale, tendendo alla valorizzazione ed allo sviluppo delle zone montane in cui ricadono, che ne costituiscono il substrato territoriale, ed alla organizzazione della partecipazione delle popolazioni montane alla formazione dei piani di sviluppo.

La presente proposta di legge si muove nell'ottica di ribadire la piena validità delle Comunità montane, cercando di meglio definire il loro assetto istituzionale.

Ciò nella continuità con la legge istitutiva e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che, se ad una sommaria lettura, sembra aver offerto scarsa attenzione alle Comunità montane, al contrario contiene un principio di enorme rilievo, laddove, con l'articolo 25 attribuisce alle medesime Comunità le funzioni comunali concernenti i servizi sociali quando gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità montane.

Si tratta di completare ed adeguare negli altri settori organici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative in modo da determinare il ruolo istituzionale delle Comunità montane nel quadro del governo locale.

In proposito, appare di particolare significato il penultimo comma dell'articolo 1 della presente proposta che dispone che spettano alle Comunità montane la gestione degli interventi specifici per la montagna, da qualsiasi autorità disposti.

Inoltre, si tratta di superare i condizionamenti che le Comunità montane subiscono nella elaborazione dei piani e nell'attività programmatica dall'istituzione di nuovi organismi, quali i comprensori, a cui viene affidata responsabilità nelle iniziative di promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio.

Infatti, mentre alcune leggi regionali hanno tenuto presente la necessità di garantire alle Comunità montane comprese in ambiti comprensoriali la pienezza dei loro poteri, altre hanno trascurato il problema, ed alle stesse Comunità non è stata in alcun modo assicurata la partecipazione all'elaborazione dei piani comprensoriali, né rese vincolanti le scelte operate in sede di preparazione dei piani di sviluppo delle aree montane.

Tutto questo impone un chiarimento, ritenendo di poter superare la polemica in ordine ai conflitti di competenza tra Co-

munità montane e comprensorio o, comunque, ente intermedio essendo tali enti, a parità di dignità politica, chiamati alla definizione della programmazione globale per i rispettivi territori.

L'articolo 2 della presente proposta di legge rivendica alle Comunità montane la autonomia programmatrice delle zone montane ad esse riconosciuta dalla legge

3 dicembre 1971, n. 1102. Con ciò non si vuole certamente escludere la montagna dal restante territorio, rinchiuderla in se stessa o porla in posizione di rifiuto nei confronti delle altre aree territoriali: si vuole soltanto che la montagna e gli organismi preposti alla sua gestione possano confrontarsi con le restanti aree da una posizione paritaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le Comunità montane sono enti locali risultanti dalla associazione obbligatoria dei comuni montani per il governo organico delle comunità che risiedono sui territori montani.

Le Comunità montane sono titolari delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge ed esercitano le funzioni ad esse delegate dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

Spettano alle Comunità montane, nel settore organico dei servizi sociali, tutte le funzioni spettanti ai comuni ricompresi in esse.

Spettano alle Comunità montane, nel settore organico dello sviluppo economico, le funzioni ad esse espressamente attribuite dalle leggi dello Stato e le funzioni ad esse delegate nel programma regionale di sviluppo economico.

Spettano alle Comunità montane, nel settore organico dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, le funzioni previste dai piani di assetto territoriale.

Spetta comunque alle Comunità montane la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalla legge dello Stato o da leggi regionali.

La regione, la provincia ed i comuni compresi nel suo ambito territoriale possono delegare funzioni proprie o delegate alle Comunità montane ».

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono inseriti i seguenti commi:

« Con riferimento al secondo ed al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il piano di cui al precedente comma sostituisce a tutti gli effetti i piani di sviluppo economico e sociale degli enti locali territoriali allorché gli ambiti territoriali interessati dagli stessi piani coincidono con quelli delle Comunità montane.

Nel caso in cui i piani di sviluppo economico e sociale degli enti locali territoriali interessano frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani, la Comunità montana procede alla formazione dei piani per tutto il proprio territorio e per quello montano ricompreso nel restante ambito territoriale ».